



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. BARZON FEDERICO elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI 64 35138 PADOVA presso lo studio dell'avv. BARZON FEDERICO

CONVENUTA

Letti gli atti di causa;  
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;  
letto l'art. 281 *sexies c.p.c.*

**o s s e r v a**

L'amministrazione straordinaria della [REDACTED] ha convenuto in giudizio la sua

pagina 3 di 12



banca, [REDACTED] al fine di ottenere la revocatoria fallimentare di alcune operazioni effettuate in conto corrente che, in prossimità della declaratoria di insolvenza, ne avrebbero ridotto sensibilmente ed in modo duraturo l'esposizione debitoria a danno della *par condicio creditorum*.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione per essere spirati i termini di cui all'art. 69 *bis* L.F..

La causa, essendo documentale in assenza di ammissibili istanze istruttorie, è stata inviata in decisione con discussione orale.

Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta e ciò sicuramente non perché l'art. 69 *bis* L.F. non sia applicabile al presente procedimento come dedotto a verbale di udienza dalla attrice visto che la modifica è stata inserita nella legge fallimentare dall'art. 55 del D.Lvo. del 9 gennaio 2006 n. 5 a decorrere dal 16 luglio 2006 ovvero in data ampiamente anteriore alla declaratoria di insolvenza dell'attrice, bensì perché l'art. 49 del D.Lvo. 270/1999 introduce una condizione per l'esercizio delle azioni revocatorie da parte del commissario liquidatore.

Va infatti osservato che il dato testuale della norma prevede espressamente che fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione alla esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, il commissario liquidatore non può procedere con azioni revocatorie.

Apparirebbe manifestamente contraddittorio che da un lato l'art. 49 congeli la possibilità del commissario di agire in revocatoria e dall'altro gli facesse spirare tra le mani i termini per agire così che egli si trovi da un lato nella impossibilità di agire e dall'altro nel non poter evitare l'evento pregiudizievole per l'azienda di cui

pagina 4 di 12



è stato nominato commissario.

Se questa fosse l'interpretazione da dare alla norma essa sarebbe manifestamente incostituzionale poiché illogica.

Al contrario il commissario non è decaduto dall'azione perché, come documentato in atti dall'attrice che ha prodotto la relativa autorizzazione alla cessione, l'autorizzazione è giunta meno di tre anni prima dell'esercizio del presente giudizio sicché l'eccezione di decadenza è infondata.

Un tanto è confermato anche nel testo della motivazione della sentenza di Cass. Sez. 1 n. 605 del 11/01/2013 (Rv. 624825) anche se quella decisione aveva come tema di fondo il fatto che la modifica legislativa dell'art. 69 *bis* L.F. e dell'art. 49 D.Lvo. 270/1999 avesse o meno natura ricognitiva piuttosto che innovativa.

Nel merito la domanda attorea è infondata e va rigettata.

Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, il conto corrente di cui trattasi e su cui l'attrice chiede che si valutino gli accrediti al fine di quantificare le somme indebitamente incassate dalla banca al fine della revocatoria era affidato. Ciò è documentato (doc. 2) dalla produzione in giudizio del contratto 125/010/1278, che altro non è che il conto a cui fa riferimento l'attrice, e che risulta affidato per euro 621.000,00.

L'attrice ha dedotto che ciò che era affidato non era il conto corrente bensì il conto anticipi fatture. A parte la irrilevanza della distinzione che è contraria ai documenti prodotti, va però rilevato che dall'esame del doc. 2 prodotto dalla convenuta si evince che il conto, ovvero il 1278, sia il medesimo a cui fanno riferimento entrambe le parti e se ciò non bastasse l'ultima pagina di quel documento, che si chiama proprio "conferma affidamenti" specifica che euro 50.000,00 sono "CREDITO IN C/C A RIENTRO PROGR.TO" mentre ulteriori 571.000,00 sono "SCOPERTO C/C GAR.TO DA CESSIONI DI CREDITICOMMERCIALI".



Dall'esame delle diciture appena citate si comprende che il conto 1278 era appunto affidato per complessivi 621.000,00 euro che suddivisi come sopra specificato.

L'attrice non ha mai dedotto che vi sia stato uno sfioramento dell'importo affidato sicché il conto corrente non risulta essere mai stato "scoperto" o come si usa dire in ambito bancario "in nero" essendo stato, al contrario, semplicemente utilizzato il fido concesso e quindi essendo stato al più "in rosso".

Sul punto tutta la giurisprudenza di Cassazione pertinente è concorde nel ritenere che il primo requisito da doversi valutare in relazione alla revocabilità delle rimesse in conto corrente sia proprio il fatto che le rimesse siano state solutorie o ripristinatorie e ciò perché il conto fosse o meno affidato.

La giurisprudenza è ormai da tempo su queste posizioni e non si rinviene alcuna sentenza di segno contrario che si attagli al caso fattuale oggetto del presente giudizio.

In particolare Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14087 del 01/10/2002 (Rv. 557712) secondo cui *"Le rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito sono revocabili, ex art. 67 legge fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto": sia perché, non essendo assistito da apertura di credito, presenti un saldo a debito del cliente; sia perché il pur consentito indebitamento abbia ecceduto i limiti del fido convenzionalmente accordato al correntista. In tale situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio sancita dal citato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua esecuzione nel periodo "sospetto", e della "scientia decoctionis" da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare la natura non solutoria del versamento, eventualmente documentando l'esistenza, all'epoca, di un contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quella precedentemente concessa"*.



Ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 25/01/2013 (Rv. 628884) *“Sono prive di natura solutoria le rimesse confluite su un conto corrente bancario, volto esclusivamente al rientro dell'esposizione debitoria del correntista e, di fatto, "congelato" dalla banca, con saldo attivo, derivante all'avvenuto integrale ripianamento dello scoperto”*. Sul punto va infatti osservato che l'attrice non si è nemmeno peritata di allegare o cercare di provare che il conto fosse congelato visto che ha scelto la strada della negazione dell'affidamento del conto corrente oggetto delle rimesse.

Infine anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23107 del 06/11/2007 (Rv. 600763) per cui *“In tema di revocatoria fallimentare, per stabilire se le rimesse su conto corrente bancario assistito da apertura di credito abbiano natura solutoria, occorre verificare se i versamenti siano confluiti su un conto passivo in corso di ordinario svolgimento del rapporto in funzione ripristinatoria o siano intervenuti in una situazione caratterizzata dalla mancanza o dal superamento della concessione del credito; tale valutazione deve operarsi con riferimento al momento dell'effettuazione dei singoli versamenti e non ex post, in relazione alla mancata riutilizzazione del credito da parte del cliente, salvo che risulti provata dopo l'esecuzione delle rimesse, la chiusura anticipata del conto o il blocco nella concessione dei blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei versamenti. (La Corte ha escluso nella fattispecie la natura solutoria di alcune delle rimesse formanti oggetto dell'azione revocatoria, promossa dal curatore di Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo insufficiente a tal fine la mera circostanza della mancata riutilizzazione della provvista)”* confermate anche da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11054 del 02/07/2012 (Rv. 623070) *“In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di conto affidato e di rimessa effettuata ad una data in cui non vi era stato sconfinamento di fido, il carattere solutorio va escluso, salvo che*

pagina 7 di 12



*sussistano specifiche circostanze di fatto, che depongano in senso contrario; a tal fine non sono sufficienti il sostanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo e neppure il mero dato obiettivo del suo andamento storico ovvero la circostanza che la provvista ripristinata non sia stata riutilizzata, occorrendo la sua anticipata chiusura oppure l'indisponibilità della provvista conseguente al rifiuto della banca di rilasciare blocchetti di assegni, ovvero, ancora, la sua iniziativa volta a trasformare le rimesse effettuate nell'ambito del fido in atti solutori", confermata da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 25/01/2013 (Rv. 628884) "Sono prive di natura solutoria le rimesse confluite su un conto corrente bancario, volto esclusivamente al rientro dell'esposizione debitoria del correntista e, di fatto, "congelato" dalla banca, con saldo attivo, derivante all'avvenuto integrale ripianamento dello scoperto" e anche da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26042 del 20/11/2013 (Rv. 629075) "In presenza di un conto corrente formalmente affidato, l'accertamento del cosiddetto congelamento del conto è oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice del merito e richiede la ricorrenza di specifiche circostanze, quali la chiusura anticipata del conto o il diniego della concessione dei blocchetti degli assegni, ovvero condotte negoziali sintomatiche, in modo univoco, della natura solutoria dei versamenti. Il congelamento del conto non può, invece, essere desunto dal semplice fatto che, a partire da una certa data, ai prelievi effettuati dal debitore corrispondano precedenti o contestuali versamenti per importi corrispondenti, perché da ciò non può trarsi la conclusione che la banca abbia posto in essere un meccanismo per ridurre l'esposizione senza chiudere formalmente l'apertura di credito, allorché le somme versate siano state contestualmente o quasi contestualmente riutilizzate".*

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale appena ripercorsa, l'eccezione dell'attrice secondo cui ormai da tempo la giurisprudenza avrebbe superato la distinzione tra rimesse solutorie o ripristinatorie appare destituita di fondamento.



In relazione ai requisiti di cui all'art. 67 L.F. su cui le parti si sono molto spese nelle memorie istruttorie, va osservato che, sulla deduzione dei pagamenti revocabili ex art. 67 comma 1 n. 2 L.F., da un lato che i pagamenti non sono stati effettuati con mezzi anormali e ciò si rinviene da un lato dalla osservazione che alcuni dei pagamenti sono stati ottenuti mediante il pagamento di fatture regolarmente emesse sicché il pagamento appare essere stato fatto con mezzi normali.

In relazione alle cessioni di credito, va rilevato che tali operazioni bancarie, che in effetti a certe condizioni vengono normalmente ritenuti dei mezzi anormali di pagamento per il fatto che spesso la cessione avviene ad un prezzo molto inferiore al credito così manifestando il chiaro danno che la società in difficoltà subisce per poter ripianare le passività con la controparte, nel caso la banca, tale eventualità non è quella che ha riguardato il caso concreto in esame.

Come ha infatti osservato la banca, la cessione del credito non è stato un mezzo estemporaneo per ridurre la propria esposizione con la banca visto che la cessione automatica del credito alla banca era previsto proprio nelle condizioni contrattuali con le quali la banca riconosceva la possibilità di ottenere uno sconto delle fatture che la ██████ avesse portato in banca per l'anticipo.

Poiché la possibilità di cedere il credito era disciplinata fin dal sorgere del rapporto con l'istituto bancario, nessuna indebita pressione può essere emersa successivamente al sorgere delle difficoltà economiche della ██████ visto che lo strumento finanziario era un normale mezzo di pagamento scelto tra le parti per tutti i rapporti di anticipi fatture.

Non va sottovalutato il fatto che l'attrice non abbia saputo indicare, né in atto di citazione che nella seconda memoria istruttoria e pur dopo le conformi eccezioni della convenuta, alcun elemento concreto da cui si sarebbero dovute evincere queste ipotetiche "pressioni" che invece vengono paventate solo in modo



totalmente generico sicché neppure i relativi capitoli di prova potevano essere ammessi.

D'altronde, come rilevato anche dall'attrice, per valutare la conoscenza o meno da parte della convenuta dello stato di decozione ben si possono utilizzare anche presunzioni ed appare insuperabile quella, tempestivamente dedotta dalla banca, di nulla sapere dello stato di decozione dell'attrice visto che mai ebbe a revocare l'affidamento per oltre 600.000,00 euro mentre la prima attività logicamente da porre in essere, nel caso in cui la banca avesse saputo dello stato dell'attrice, sarebbe stato quello di revocare immediatamente tutte le linee di credito.

Al contrario, come emerge dai bilanci e come si evince dall'andamento dei conti correnti così come rappresentati dalla stessa attrice, le sue entrate e uscite erano sicuramente altalenanti e sbilanciate sulle passività, ma a fronte di un affidamento di 600.000,00 euro mai lo ebbe a sfiorare sicché correttamente la banca continuò a sorreggere finanziariamente la sua cliente la quale, in caso contrario, avrebbe oggi lamentato la illegittima revoca degli affidamenti a fronte del fatto che, pur con difficoltà, riusciva a galleggiare.

Il fatto che in seguito l'attrice sia stata ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto Marzano non può evidentemente essere utilizzato come univoco indice rivelatore dello stato di insolvenza altrimenti tutte le aziende che utilizzano quello strumento dovrebbero lamentare con i propri istituti di credito l'abusivo finanziamento laddove invece il crinale tra il legittimo sostegno finanziario alle attività produttive garantito dal sistema creditizio ed il finanziamento indebito volto ad aggravare l'esposizione debitoria del debitore, a cui velatamente sembra fare riferimento l'attrice laddove vorrebbe dedurre che la convenuta ha continuato a finanziare un cliente decotto coscientemente, è molto labile perché prevederebbe che la convenuta, pur formalmente non revocando le linee di credito, avrebbe fatto

pagina 10 di 12





indebite “pressioni” per rientrare dal credito.

La deduzione è talmente infondata che l’attrice nulla è riuscita a produrre in tal senso, per esempio una diffida della banca o un rifiuto ad una operazione finanziaria, salvo appellarsi alla prova orale per provare le generiche “pressioni” dedotte in narrativa.

Esclusa quindi la revocabilità dei pagamenti infrannuali perché non effettuati mediante mezzi anormali di pagamento, restano da esaminare quelli infra semestrali di cui al comma 2 dell’art. 67 L.F..

Su questo punto vanno interamente richiamate le deduzioni fatte più sopra sulla pacifica posizione giurisprudenziale in relazione alla natura solutoria o ripristinatoria dei relativi pagamenti.

Poiché è sulla base degli stessi conteggi effettuati dall’attrice che si evince che mai furono superati i limiti di affidamento concessi dalla banca all’attrice, tutte le domande svolte ex art. 67 comma 2 lettera b) L.F. vanno rigettate non avendo avuto, alcun pagamento, effetto solutorio bensì tutti efficacia ripristinatoria della provvista concessa con l’affidamento di oltre 600.000,00 euro.

Inammissibile erano le CTU richieste dall’attrice visto che con quello strumento, che non è un mezzo istruttorio, si voleva che il nominando CTU ricostruisse tutte le posizioni di dare e avere ed anche la natura dei rapporti intercorsi tra le parti ed infine anche accertando se un operatore economico di media capacità del settore creditizio fosse o meno in grado di individuare le condizioni dell’attrice anche in relazione alla capacità patrimoniale e finanziaria con ciò di fatto chiedendo al nominando CTU di dire se la domanda dell’attrice fosse o meno fondata e ciò in violazione dell’art. 2697 c.c. che onera la parte della prova e non già il CTU il quale ha il solo scopo di apportare il proprio sapere tecnico alle conoscenze del Giudice.



Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giustamente il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

**P.Q.M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;
- 2) Condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 21.387,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex DM 55/2014*;
- 3) Dispone la distrazione delle spese e degli onorari, *ex art. 93 c.p.c.*, a favore dell'avv. [REDACTED] che se ne è dichiarato antistatario;
- 4) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 11 novembre 2014.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

